

**UFFICIO COMMISSARIALE PER L'EMERGENZA
NEL TERRITORIO DEL BACINO DEL FIUME SACCO TRA
LE PROVINCE DI ROMA E FROSINONE
(O.P.C.M. n. 3441 del 10 giugno 2005)**

Direttiva per l'utilizzo delle risorse idriche nei comuni individuati dal D.P.C.M. 19 maggio 2005.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
NEI TERRITORI DEL BACINO DEL FIUME SACCO**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005 pubblicato in G. U. del 27 maggio 2005, Serie Generale n. 122 recante Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441 che, nel definire i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi, per il superamento dell'emergenza ha nominato il Presidente della Regione Lazio Commissario delegato, prevedendo che possa avvalersi di un Soggetto attuatore;

VISTO l'art. 1, comma 1, punto 4, dell' O.P.C.M. sopra citato, che specificamente prevede, tra i poteri del Commissario delegato, quello di adottare, sentite le Amministrazioni competenti, *"direttive, anche con carattere informativo, alle autorità locali per l'utilizzo nel breve e medio termine, delle risorse idriche ai fini potabili, irrigui e zootecnici"*;

VISTO il decreto 28 giugno 2005, n.1, con il quale il Commissario delegato ha nominato il Soggetto attuatore delle attività di cui alla citata ordinanza n.3441/05;

VISTA la relazione del 24 giugno 2005, n.14255 ed i successivi aggiornamenti elaborati da ARPA Lazio, concernenti i prelievi ed accertamenti analitici sulle acque e sui sedimenti del fiume Sacco, a seguito delle prime notizie acquisite sulla contaminazione ambientale, dai quali è emersa una contaminazione delle acque e dei sedimenti del fiume da isomeri dell'esaclorocicloesano;

ATTESO che, oltre alla citata forma di contaminazione già accertata, vi sono possibilità che possano esistere altri fattori di contaminazione dovuti alla presenza di metalli pesanti;

CONSIDERATO che le acque potabili distribuite nella zona, prelevate da pozzi profondi, ripetutamente controllate, hanno sempre evidenziato valori conformi ai limiti dettati dal D.Lgs. n.31/2001;

CONSIDERATO che analoga certezza non è stata acquisita per gli altri pozzi ubicati nelle zone esposte a pericolo di contaminazione, ma anzi, dalle prime indagini effettuate, sono stati individuati pozzi le cui acque sono risultate contaminate;

CONSIDERATO che, sulla base di dati desunti dal Progetto Speciale 29 della Cassa del Mezzogiorno, è stata individuata nella valle del fiume Sacco una zona di rischio le cui falde acquifere sono suscettibili di esposizione a fattori inquinanti;

VISTO che la sopra citata zona di rischio, i cui confini sono riportati nella mappa di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente direttiva, comprende porzioni di territorio dei comuni di Colleferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano e Sgurgola;

RITENUTO che, in attesa di definitivi accertamenti sullo stato dell'inquinamento, debbano essere impartite disposizioni di cautela sull'utilizzazione delle acque;

CONSIDERATO che le risorse idriche che sono suscettibili di essere inquinate sono le acque del fiume Sacco nel tratto da Colleferro (località Valle della Mola) a Supino, degli affluenti prima citati fossi Valle della Mola, Cupo e Gavazza, nonché le acque delle prime falde a valle dell'insediamento industriale di Colleferro e lungo il fiume Sacco nella zona di rischio come specificata all'allegato 1;

RITENUTO di dover impartire direttive ai Comuni interessati dalla situazione emergenziale, in ordine all'uso delle risorse idriche connesse al fiume Sacco e ai fossi Valle della Mola, Cupo e Gavazza;

SENTITE le Amministrazioni competenti e specificamente i Sindaci dei Comuni sopracitati e i Presidenti delle Province di Frosinone e di Roma;

SU PROPOSTA del Soggetto attuatore che ha svolto l'istruttoria avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2005, n.3447;

EMANA LA SEGUENTE

DIRETTIVA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE NEI COMUNI INDIVIDUATI DAL D.P.C.M. 19 MAGGIO 2005


1. I Sindaci dei Comuni di Colferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino sono tenuti ad assumere ogni iniziativa necessaria o utile ad assicurare che:
 - non vengano attinte acque per consumo umano o per uso zootecnico ed irriguo dal tratto da Colferro (località Valle della Mola) a Supino del fiume Sacco e dai fossi Valle della Mola, Cupo e Gavozza (in comune di Colferro);
 - non vengano altresì attinte acque per i medesimi scopi dagli altri fossi affluenti del fiume Sacco entro i cento metri a monte della confluenza;
2. I Sindaci dei Comuni di Colferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, e Sgurgola, sono tenuti ad assumere ogni iniziativa necessaria o utile ad assicurare che:
 - sia interdetto il prelievo di acqua destinata all'uso umano, irriguo e zootecnico dai pozzi privati insistenti nel territorio di rispettiva competenza, rientrante nella zona di rischio come specificata all'allegato 1. I Sindaci potranno riammettere all'uso i singoli pozzi, previa valutazione della qualità delle acque espressa dall'Ente competente, su richiesta dell'interessato; a tal fine ARPA Lazio ha attivato l'apposito Numero Verde 800 500 999, a cui rivolgersi per richiedere il controllo;
 - siano incrementati gli usuali controlli di verifica, che dovranno avere cadenza almeno trimestrale sui pozzi le cui acque destinate al consumo umano, come definite dall'articolo 2, comma 1, punto a), del D. Lgs. n.31/2001, e all'uso irriguo e zootecnico abbiano evidenziato valori prossimi ai minimi di legge consentiti, e vengano altresì previsti controlli di verifica ogni qualvolta le notizie acquisite ne determinino l'opportunità;

- sia avviata, d'intesa con la Provincia competente, una specifica iniziativa diretta al rilevamento di tutti i pozzi privati insistenti nella zona di rischio come specificata all'allegato 1;
- si provveda, dandone notizia all'Ufficio Commissariale, all'approvvigionamento idrico, ai soli fini dell'abbeveramento, per le abitazioni e gli allevamenti che rimangano sprovvisti di acqua potabile in conseguenza della presente direttiva.

La presente direttiva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è immediatamente resa nota ai Sindaci dei Comuni di Colferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, per i conseguenti adempimenti.

9 settembre 2005

Il commissario delegato
Pietro MARRAZZO
Presidente della Regione Lazio



Disposizione per la definizione delle aree da interdire a determinate attività.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
NEI TERRITORI DEL BACINO DEL FIUME SACCO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005, pubblicato in G. U. del 27 maggio 2005, Serie Generale n. 122, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale"*;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n.3441 che, nel definire i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi, per il superamento dell'emergenza ha nominato il Presidente della Regione Lazio Commissario delegato, prevedendo che possa avvalersi di un Soggetto attuatore;

VISTO il decreto 28 giugno 2005, n.1, con il quale il Commissario delegato ha nominato il Soggetto attuatore delle attività di cui all'ordinanza n.3441/05;

TENUTO CONTO che sono state avviate le necessarie attività di monitoraggio delle matrici ambientali al fine di avere piena e completa conoscenza dell'effettivo stato della contaminazione;

RITENUTO che, allo stato attuale delle conoscenze, occorre assumere, a scopo cautelativo, provvedimenti restrittivi riguardanti l'area interessata dalla situazione emergenziale;

CONSIDERATO che l'Ufficio Commissariale per l'emergenza della Valle del Sacco ha incaricato ARPA Lazio, A.S.L. RM/G, Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le regioni Lazio e Toscana, Corpo Forestale dello Stato, Direzione Regionale Ambiente, Direzione Regionale Sanità e Direzione Regionale Agricoltura della regione Lazio di predisporre una relazione tecnica volta a fissare, anche in via transitoria, i criteri per la individuazione delle aree a rischio di contaminazione per la conseguente delimitazione delle stesse;

VISTA la relazione tecnica predisposta congiuntamente dagli Enti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 luglio 2005, n.3447, che, secondo le risultanze delle indagini effettuate su acque, suoli e colture, e tenendo conto degli elementi conoscitivi acquisiti, fissa i criteri per la preliminare individuazione delle aree a rischio di contaminazione per la conseguente delimitazione delle stesse;

VISTO che i sopracitati criteri definiscono a rischio di contaminazione le aree esondabili con periodo di ritorno inferiore ai 30 anni (fascia A e B1 come definite dalla Autorità di Bacino Liri Garigliano) e le aree di 100 m dall'argine del fiume, salvo che venga superato un dislivello altimetrico superiore a 5 metri.

RITENUTO che occorra interdire le attività zootecniche e le attività agricole finalizzate alla produzione di prodotti alimentari umani e zootecnici;

SU PROPOSTA del Soggetto attuatore;

DISPONE

Articolo 1

1. La perimetrazione provvisoria e cautelativa dell'area a rischio di contaminazione comprende le porzioni di territorio destinate all'uso zootecnico e all'uso agricolo individuate tra:

- a) le aree esondabili con periodo di ritorno inferiore ai 30 anni (fascia A e B1 come definite dalla Autorità di Bacino Liri Garigliano);
- b) le porzioni di territorio rientranti nella fascia di 100 m dall'argine del fiume, salvo che venga superato un dislivello altimetrico superiore a 5 metri.

2. La perimetrazione del territorio è disposta dall'Ufficio Commissariale con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato, mediante apposizione di cartelli segnalatori collocati a vista l'uno dall'altro.

3. Nelle aree perimetrate è fatto divieto di:

- a) coltivazione di specie vegetali per l'alimentazione umana e animale;
- b) passaggio, stazionamento e pascolo;
- c) spostamento e movimentazione di terra, salvo specifica autorizzazione da rilasciarsi previa caratterizzazione.

Articolo 2

1. I raccolti già effettuati nell'area perimetrata e presenti in azienda devono essere provvisoriamente stoccati a cura del coltivatore e, in mancanza, del proprietario del terreno e, successivamente, smaltiti a cura dell'Ufficio Commissariale.

2. Per le colture in atto sui terreni ricadenti nell'area perimetrata, alla data di emanazione della presente disposizione, il coltivatore è tenuto a dare

comunicazione scritta al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla data prevista per il raccolto.

3. In ogni caso, il coltivatore o, in mancanza, il proprietario è tenuto a mantenere separato, dal resto della produzione, il prodotto raccolto nel terreno perimetrato, in attesa di disposizioni per lo smaltimento a cura dell'Ufficio Commissariale.

Articolo 3

1. Con successivo provvedimento, l'Ufficio Commissariale provvede a liquidare gli indennizzi di cui ai successivi commi ai coltivatori delle aziende interessate, nei limiti delle risorse disponibili.

2. L'attribuzione dell'indennizzo per il danno subito è definito, ad istanza dei coltivatori, sulla base delle dichiarazioni concernenti l'estensione dei terreni coltivati, la tipologia della coltivazione e le quantità raccolte e secondo i prezzi di mercato desumibili dalle pubblicazioni ISMEA, previa verifica da parte dell'Ufficio Commissariale.

3. L'attribuzione dell'indennizzo per il mancato reddito e per il costo del mantenimento dei terreni in buone condizioni è subordinato alla verifica del rispetto dell'impegno che i coltivatori assumono per la buona tenuta dei terreni.

Articolo 4

Il Corpo Forestale dello Stato vigila sulla corretta e immediata effettuazione degli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, provvedendo, in caso di omissioni, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 5

La presente disposizione è soggetta a revisione in coerenza con gli esiti delle attività di monitoraggio sull'effettivo stato di contaminazione ambientale e con gli esiti degli studi sull'accumulo di contaminanti nelle diverse specie vegetali destinate ai consumi alimentari.

La presente disposizione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è altresì comunicata ai Sindaci dei Comuni di Colleferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, per darne immediata conoscenza alla popolazione residente.

9 settembre 2005

Il commissario delegato
Pietro MARRAZZO
Presidente della Regione Lazio